



## La responsabilità civile e penale dell'educatore

### Responsabilità civile e penale: le differenze

#### Responsabilità civile

- Presupposto: il danno
- Conseguenza: giudizio civile + risarcimento del danno
- Il procedimento giudiziario può instaurarsi solo se vi è un'iniziativa del danneggiato (o, trattandosi di minori, dei suoi genitori o del tutore)
- Può essere chiamata a rispondere dei danni, oltre all'educatore nel caso concreto responsabile, anche l'Associazione
- **L'educatore responsabile può chiamare l'Assicurazione a pagare**
- La responsabilità può essere di tipo:
  - *Contrattuale* (artt. 1218 e ss. c.c.)
  - *Extra-contrattuale* (artt. 2043 e ss. c.c.)



#### Responsabilità penale

- Presupposto: la condotta dell'educatore e/o le sue conseguenze integrano una fattispecie di reato espressamente prevista dalla legge come reato (**Principio di Legalità, art. 25, co. 2, Cost.**)
- Conseguenza: procedimento penale + pena
- Il procedimento giudiziario può instaurarsi, per i reati più gravi (es: omicidio colposo), anche in assenza di un'iniziativa della vittima (procedibilità d'ufficio). Per i reati meno gravi (es: la maggior parte dei casi di lesioni colpose), la procedibilità è a querela della persona offesa (trattandosi di minori, dei suoi genitori o del tutore)
- È personale (art. 27, co. 1, Cost.): del fatto di reato risponde solo l'educatore responsabile (**non l'Associazione o l'Assicurazione**)

#### Nota bene

- Lo stesso fatto può dare origine sia ad una responsabilità penale (es. per lesioni colpose) sia ad una responsabilità civile (per i danni patrimoniali e non subiti dal ragazzo in conseguenza alle lesioni).
- In tali casi, il danneggiato potrà agire per il risarcimento dei danni, a sua scelta:
  - nell'ambito del procedimento penale (costituzione di parte civile) -> unicità del giudizio;
  - promuovendo un'autonoma azione civile -> pluralità dei giudizi.
- La responsabilità civile si pone sul **piano patrimoniale** e obbliga chi ha causato un danno all'altrui persona o a cose altrui al risarcimento (= pagamento di una somma di denaro commisurata al danno patrimoniale e non patrimoniale subito).
- Il danno può essere dovuto a un'**azione** dell'educatore (ad esempio, l'educatore espone il ragazzo a una situazione di pericolo) o a una sua **omissione** (l'educatore omette la vigilanza che dovrebbe garantire).
- Esistono due tipi di responsabilità civile:
  - A) la responsabilità contrattuale (artt. 1218 e ss. c.c.), secondo cui chi assume un'obbligazione e poi non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto a risarcire il danno derivato al creditore per il suo inadempimento);
  - B) la responsabilità extracontrattuale, prevista dalla regola generale dell'art. 2043 c.c., secondo cui chiunque con dolo o colpa causa un danno ingiusto a terzi deve risarcire il danno.

## La responsabilità civile dell'educatore

### A) La responsabilità contrattuale

Art. 1218 c.c.

*Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile*

- Chi agisce in giudizio deve provare solamente l'esistenza di un contratto tra le parti e il danno patito.  
**Non deve provare l'inadempimento del soggetto obbligato per ottenere il risarcimento.**
- Chi è convenuto in giudizio per liberarsi dalla responsabilità deve provare:
  - di avere eseguito esattamente la prestazione dovuta, e cioè con la diligenza, prudenza e perizia media o "del buon padre di famiglia";
  - che la prestazione è divenuta impossibile per cause da lui indipendenti.
- Prescrizione: 10 anni.

### B) La responsabilità extracontrattuale

Art. 2043 c.c.

*Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.*

- Non esiste un contratto tra le parti.
- In questo caso è **chi agisce in giudizio che deve provare il dolo** (volontarietà del comportamento dannoso) **o la colpa** (mancanza diligenza, prudenza e perizia) in capo al soggetto chiamato a risarcire i danni.
- Gli articoli successivi disciplinano la responsabilità extracontrattuale in alcune situazioni particolari, alleggerendo l'onere probatorio del danneggiato.

Prescrizione: 5 anni.

#### La responsabilità contrattuale dell'educatore per i danni provocati al ragazzo durante le attività

- La responsabilità dell'educatore è di tipo contrattuale, perché il ragazzo è stato affidato a lui e all'Associazione dai genitori: esiste quindi un accordo che implica il dovere di occuparsi del ragazzo con la diligenza, cura e preparazione che da lui ci si attende.
- In caso di giudizio, non è il ragazzo danneggiato che deve provare la colpa dell'educatore, ma **è l'educatore che deve provare di avere adottato tutta la diligenza che poteva essergli richiesta nel caso concreto e/o che non poteva adottare tale diligenza per causa a lui non imputabile.**

#### La responsabilità extracontrattuale dell'educatore per i danni provocati al ragazzo durante le attività

- L'educatore potrebbe essere chiamato a rispondere dei danni cagionati ai ragazzi durante le attività anche a titolo di responsabilità extracontrattuale (fermo restando che il risarcimento eventualmente dovuto **rimane uno** e non può essere moltiplicato in forza delle fonti di responsabilità che vengono fatte valere in giudizio) e ciò:
  - di regola, facendo riferimento all'ipotesi generale dell'art. 2043 c.c.;
  - in alcuni casi particolari, facendo riferimento:
    - all'art. 2050 c.c. (responsabilità per l'esercizio di attività pericolose) -> **ipotesi abbastanza remota**;
    - all'art. 2054 c.c. (circolazione dei veicoli).

#### Circolazione di veicoli:

Art. 2054 c.c.

*Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.*

*Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.*

*Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.*

*In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.*

Circolazione di veicoli:

- Non è il danneggiato che deve provare la colpa del danneggiante, ma è quest'ultimo che deve dare prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno (inversione dell'onere della prova).
- Il conducente deve quindi dare prova di avere tenuto un comportamento oculato e prudente, **anche oltre il semplice rispetto delle norme del Codice della Strada.**
- In ogni caso, il ragazzo trasportato rivolgersi direttamente all'Assicurazione del conducente per chiedere il risarcimento dei danni (art. 141 Codice delle Assicurazioni Private).

**La responsabilità extracontrattuale dell'educatore per i danni provocati dal ragazzo durante le attività**

- L'educatore risponde, a titolo extracontrattuale, non solo dei danni cagionati al ragazzo durante le attività, **ma anche dei danni cagionati DAL ragazzo a terzi.**
- Ciò può accadere in forza di due differenti norme:
  - Art. 2047, co. 1, c.c. (Danno cagionato dall'incapace)

*In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.*

- Art. 2048, co. 2-3, c.c. (Responsabilità dei precettori e dei maestri d'arte)

*I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.*

*Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.*

- Si parla in tali casi di «**culpa in vigilando**».
- Per **incapacità di intendere e di volere** si intende la situazione per cui la persona non è in grado di rendersi conto di quello che sta facendo e delle conseguenze della sua azione. In questo caso la legge considera il danno non imputabile all'incapace, e fa ricadere la responsabilità, su colui che ne ha assunto concretamente la sorveglianza.
- Nella categoria dei **precettori** (che comprende gli insegnanti pubblici e privati, gli istruttori sportivi, gli addetti alla sorveglianza nelle colonie per le vacanze) va probabilmente compreso anche l'educatore, che ha compiti educativi e assume il dovere di vigilare sui ragazzi a lui affidati.
- Nel concetto di «terzo» rientrano anche i ragazzi stessi: **l'educatore risponde quindi anche dei danni provocati da un ragazzo a un altro ragazzo.**
- Non rientrano invece in tali ipotesi di responsabilità i danni provocati dal ragazzo a sé stesso. Di tali danni l'educatore risponderà, come già visto, ai sensi dell'art. 1218 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c.
- Anche in questi casi la legge stabilisce un'inversione dell'onere della prova: **è l'educatore a dover dimostrare di non aver potuto impedire il fatto.**
- L'educatore dovrà quindi dimostrare:
  - di aver posto in essere le misure, anche preventive, organizzative e disciplinari, idonee ad evitarlo e di aver esercitato sugli allievi una vigilanza adeguata alle circostanze;
  - che, nonostante l'adempimento di tali doveri, è stato impossibile evitare il danno per la sua repentinità o imprevedibilità;
  - oppure, che un'adeguata sorveglianza/vigilanza non avrebbe comunque potuto impedire il fatto/danno, per la sua repentinità;
  - oppure, di non aver esercitato la vigilanza per una valida ragione giustificatrice.
- La responsabilità dell'educatore per i danni cagionati ai terzi dal ragazzo concorre in primo luogo con quella del minore stesso, ai sensi dell'art. 2043 c.c., **purché questi sia capace di intendere e di volere.**

- In tali casi l'azione giudiziaria dovrà comunque essere esercitata nei confronti dei genitori, in quanto il minore non ha la capacità di stare in giudizio, che si acquista solo con la maggiore età.
- La responsabilità dell'educatore concorre poi con quella dei genitori ai sensi dell'art. 2048, co. 1 e 3, c.c., per cui:

*Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.*

*(...) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.*

- In quest'ultimo caso, i genitori, per andare esenti da responsabilità, dovranno dimostrare che di aver impartito al ragazzo un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti, in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere, all'indole e alla personalità dello stesso: devono quindi dimostrare l'assenza di «*culpa in educando*». **Si tratta di una prova molto difficile da raggiungere.**
- Nel caso siano accertate tali responsabilità civili concorrenti, l'educatore, il minore (nella persona dei suoi genitori) e i genitori (per «*culpa in educando*») potranno essere insieme condannati, in via solidale ai sensi dell'art. 2055 c.c., al risarcimento al danneggiato del danno: **il danneggiato potrà chiedere ad ognuno l'intero risarcimento, ma nei rapporti interni il risarcimento potrà essere suddiviso in base al grado della colpa di ciascuno.**

#### La responsabilità civile dell'educatore: chi risponde dei danni?

- La responsabilità civile non deriva automaticamente dall'incarico ricoperto all'interno dell'Associazione (responsabile, presidente, consigliere ...) o del campo (capo-campo, vice, aiuto educatore ...), ma è necessario **valutare di volta in volta chi ha compiuto il fatto, chi ha assunto o condiviso la decisione che ha portato all'evento/danno, o chi ha omesso la vigilanza o la cura che aveva il dovere di adottare.**
- **Non esiste quindi una responsabilità automatica del capo-campo e/o del direttore di casa.**
- Esiste invece una **responsabilità concorrente dell'Associazione** per i danni cagionati dall'educare.
- Art. 2049 c.c.

*I padroni e committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.*

- Tale norma si applica anche ai casi di danni causati da coloro che sono preposti a svolgere una attività per conto di un ente, sui quali l'ente ha un potere di vigilanza e direzione.
- La responsabilità dell'ente è di natura «**oggettiva**», ossia prescinde dalla colpa dell'ente stesso. Qualora l'illecito sia stato compiuto dal preposto nell'ambito dell'attività istituzionale dell'ente, quest'ultimo non potrà liberarsi da responsabilità nemmeno provando di aver adottato idonee precauzioni.
- L'Azione Cattolica potrà quindi essere citata in giudizio accanto all'educatore e condannata al risarcimento assieme lui.

#### La responsabilità penale dell'educatore

- La responsabilità penale è la più grave delle responsabilità giuridiche e **discende dal compimento di una azione o una omissione che la legge penale qualifica specificamente come reato e a cui fa seguire l'applicazione di determinate pene.**
- I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni.
- Per quanto qui interessa, l'art. 42 c.p. prescrive:

*«Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo».*

- La regola è quindi che affinché un'azione e/o omissione umana possa essere qualificata come delitto (e quindi dar luogo a responsabilità penale), tale azione e/o omissione deve essere **dolosa, ossia deve essere intenzionale.**
- Eccezionalmente, se previsto da una specifica norma, un'azione e/o omissione umana, può essere punita anche se non è intenzionale, ma semplicemente **colposa**.

- Ai sensi dell'art. 43 c.p., un soggetto è in colpa quando l'illecito penale si verifica, contro la sua volontà, «a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline».
- Esempi

Il delitto di omicidio e il delitto di lesioni possono essere puniti anche se non c'è dolo dell'agente, poiché gli artt. 589 e 590 c.p. disciplinano espressamente le fattispecie di omicidio colposo e lesioni colpose.

Il delitto di furto, invece, implica necessariamente una condotta volontaria del soggetto agente: la legge con prevede infatti un'espressa fattispecie di «*furto colposo*».

- Conseguenza della responsabilità penale è l'applicazione della pena, che può essere rappresentata da una sanzione di tipo detentivo o pecuniario (o di entrambi i tipi).
- La sanzione più grave è la **reclusione**. Per delitti i meno gravi, la legge prevede comunque una serie di pene alternative o sostitutive della reclusione.
- È difficile che il reato o la condanna, in caso di incensuratezza dell'imputato, portino all'applicazione della sanzione più grave della reclusione. Questo soprattutto in considerazione della facoltà del cd. patteggiamento (art. 444 c.p.p.) e della sospensione condizionale della pena se la stessa è inferiore ai due anni (art. 163 c.p.).

## I reati dell'educatore...

- I casi di responsabilità penale dell'educatore sono in genere di tipo colposo. In particolare, ipotesi di responsabilità penale dell'educatore si sono poste **con riferimento alle fattispecie di omicidio colposo e di lesioni colpose**.

- Art. 589 c.p., comma 1 - Omicidio colposo

*Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

- Art. 590 c.p., comma 1 e 2 - Lesioni personali colpose

*Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.*

*Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro.*

Il concetto di colpa ai sensi dell'art. 43 c.p.:

- NEGLIGENZA: dimenticanza, sbadataggine, trascuratezza, mancanza di attenzione o sollecitudine.
- IMPRUDENZA: sottovalutazione, assunzione di un rischio inutile, leggerezza, avventatezza, scarsa considerazione dell'interesse altrui o non adeguata ponderazione.
- IMPERIZIA: significa mancata o insufficiente preparazione, incapacità di eseguire correttamente le procedure e le azioni richieste.

oppure

- INOSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, ORDINI O DISCIPLINE

- Come stabilisco se un educatore versa in colpa?

È una valutazione che non si può fare in astratto, **ma va svolta di volta in volta in base alle circostanze del caso concreto.**

- Tendenzialmente si può dire che l'educatore è in colpa se l'evento dannoso poteva e doveva essere previsto ed egli ha assunto un rischio del tutto spropositato ed evidente (che doveva casomai far evitare lo stesso svolgimento dell'attività), oppure, quando il rischio è connaturato al tipo di attività realizzata, l'educatore non ha adottato, per limitare il rischio stesso, le regole di prudenza e gli accorgimenti prescritti e/o comunemente accettati e utilizzati.

Azione, omissione, nesso casuale

- Omicidio e lesioni sono reati con evento e non di pura condotta. Ossia, perché sorga la responsabilità penale non basta che l'educatore sia in colpa: **è necessario che si sia verificato l'evento (lesioni o morte) e che la condotta colposa del capo sia stata causa dell'evento.**

- L'art. 40 del c.p. stabilisce infatti che *“nessuno può essere punito se l'evento dannoso non è conseguenza della sua azione od omissione”*.
- Non è semplice stabilire tale collegamento, posto che un evento avviene spesso per una pluralità di cause.
- Approssimando, possiamo dire che l'azione umana è causa dell'evento quando l'evento è conseguenza certa o altamente probabile della condotta, ed è quindi esclusa la causalità (e la responsabilità penale) quando l'evento si è verificato per un fattore eccezionale, o per caso fortuito o forza maggiore.

Azione, omissione, nesso casuale

- La questione della causalità è ancora più complicata quando la condotta si sostanzia in una omissione, e cioè nel non aver fatto qualcosa per evitare l'evento.
- L'art. 40 c.p. stabilisce che *“non impedire l'evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”*.
- Quindi perché l'educatore sia considerato penalmente responsabile per lesioni/omicidio procurate tramite omissione è necessario:

- a) che egli abbia l'obbligo giuridico di impedire l'evento, obbligo esistente in ragione del dovere giuridico dell'educatore di vigilare sui ragazzi minorenni, di averne la cura e la custodia;
- b) che l'azione doverosa dell'educatore, se correttamente posta in essere, avrebbe, con certezza o un elevato grado di probabilità, evitato l'evento (giudizio controfattuale).

Ulteriori fattispecie di reato che potrebbero essere, astrattamente, imputate all'educatore sono le seguenti:

- Art. 591, comma 1, c.p. – Abbandono di persone minori o incapaci

*Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

- E' punito cioè il solo “abbandono”, a prescindere che da esso derivi qualche danno al ragazzo.
- Perché si configuri tale reato, è necessaria nel soggetto la consapevolezza che tale abbandono espone il minore ad una situazione di pericolo anche potenziale.
- E' quindi importante che l'educatore valuti accuratamente ogni situazione in cui lascia il ragazzo o i ragazzi da soli, soprattutto se minori di anni 14, ed escluda di farlo quando vi sono evidenti pericoli.
- Ipotesi frequente è quella nella quale al termine di un'uscita alcuni genitori non si presentano a prendere il figlio. In luoghi aperti al pubblico l'educatore non può quindi in alcun modo andarsene senza aver assicurato a tutti i ragazzi il rientro.

- Art. 593 c.p. - Omissione di soccorso.

*Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro.*

*Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorità. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.*

- Prestare assistenza non significa ovviamente compiere atti medici e intervenire sul ragazzo in compiti estranei alla funzione del capo. Fondamentale è non abbandonare la persona e chiedere aiuto, chiamando immediatamente i numeri di emergenza.

## **L'educatore è penalmente responsabile per i fatti di reato compiuti dai ragazzi?**

- Premessa: fino ai 14 anni il ragazzo non è penalmente perseguibile. Dai 14 ai 18 anni il ragazzo è penalmente perseguibile solo se si dimostra che lo stesso sia capace di intendere e di volere.

- Come già detto, la responsabilità penale è personale: nessuno può essere punito per il fatto altrui. Non sussiste quindi un'automatica responsabilità dell'educatore per l'illecito compiuto dal ragazzo, a differenza di quanto accade nel diritto civile.
- L'educatore, pertanto, potrà essere chiamato solamente a rispondere a titolo di concorso colposo nel reato compiuto dal ragazzo, nei casi in cui:
  - a) si sia di fronte a un reato che la legge punisce anche a titolo di colpa (es. omicidio colposo, lesioni colpose, incendio boschivo colposo);
  - b) si dimostri un collegamento causale tra il reato o l'evento e l'omissione dell'educatore al suo dovere di vigilanza.
- Se un ragazzo volontariamente procura lesioni ad un compagno risponderà penalmente il ragazzo a titolo di lesioni personali dolose e l'educatore a titolo di lesioni personali colpose, se si accerta che l'educatore doveva in quel frangente adeguatamente sorvegliare il ragazzo.
- Se il ragazzo danneggia volontariamente un bene di terzi sarà invece punibile per danneggiamento solo il ragazzo ma non il capo per omessa vigilanza, non essendo previsto dalla legge il danneggiamento colposo.

## Come può l'educatore tutelarsi dalla responsabilità civile e penale?

- In base a quanto sinora detto, la responsabilità civile e penale dell'educatore è prevalentemente una responsabilità per colpa.
- **Pertanto, l'educatore deve porre in essere tutti quegli accorgimenti tali da dimostrare di essersi mosso con diligenza, prudenza e perizia.**
- In primo luogo, egli deve esercitare il giusto **grado di sorveglianza e vigilanza sui ragazzi.**
- Tale dovere deve ritenersi in senso non assoluto, ma relativo, in quanto:
  - la sorveglianza necessaria è inversamente proporzionale al grado di maturazione del ragazzo, al grado di autonomia raggiunto, all'indole, al carattere, alle abitudini, all'ambiente in cui vive;
  - il grado di sorveglianza è correlato alla prevedibilità di quanto può accadere; • la sorveglianza richiesta dipende di volta in volta dalle circostanze del caso concreto;
  - un difetto di sorveglianza non comporta responsabilità civile qualora si dimostri che il soggetto non avrebbe in ogni caso potuto in alcun modo evitare l'evento per le circostanze, il luogo, il tempo e il modo con cui si è verificato, nemmeno con le più scrupolose precauzioni.
- La condotta richiesta al capo dipende quindi molto dalla situazione concreta e si deve prima di tutto basare su equilibrio e buon senso, accompagnati da una buona dose di prudenza e non avventatezza.
- La condotta richiesta all'educatore dipende quindi molto dalla situazione concreta e si deve prima di tutto basare su equilibrio e buon senso, accompagnati da una buona dose di prudenza e non avventatezza.
- È necessario avere una visione generale del gruppo ma anche specifica sulla maturità di ogni singolo ragazzo: esistono ragazzi, in base all'età o al carattere, più o meno affidabili o capaci, e spetta all'educatore conoscerli e capire che tipo di attenzione rivolgere a ciascuno.
- L'obbligo di vigilanza non si riferisce solo alla persona del ragazzo, ma anche all'ambiente che lo circonda, che deve essere tale da non creare, in relazione alle capacità del ragazzo, cause di pericolo.

Qualche altro consiglio utile...

- esercitatevi a sperimentare un'attività o un'operazione delicata prima di presentarla e realizzarla con i ragazzi
- valutate ogni proposta di attività sulla base delle capacità proprie, dei ragazzi e degli altri educatori
- controllate l'attività e per quanto possibile singolarmente ciascun ragazzo durante il suo svolgimento
- evitare i tempi stretti e la fretta, che abbassano drasticamente l'attenzione e fanno compiere errori
- Il campo dormite! La stanchezza causa un calo dell'attenzione ed aumenta i pericoli per tutti
- prima di portare i ragazzi in un luogo, svolgete una attenta perlustrazione e valutazione lo stato dei luoghi
- non fate i fenomeni quando portate i ragazzi in macchina

Qualche altro consiglio utile...

- informatevi sempre delle modalità e dei tempi per raggiungere il più vicino pronto soccorso o guardia medica e farmacia
- assicurare sempre la presenza di un adulto/maggiorenne durante le attività
- tenere in buono stato le attrezzature e i materiali
- quando si fanno camminare i ragazzi per strada o in montagna tenete sempre un educatore all'inizio ed uno alla fine della fila;
- informate sempre i genitori con apposito avviso dello svolgimento e delle modalità di attività particolari

SE SUCCUDE QUALCOSA O SE C'E' RISCHIO O PERICOLO:

- nel dubbio, accompagnate il ragazzo al PS o chiamate la Guardia Medica
- imparate a comunicare correttamente con gli operatori dell'1-1-8
- attivate le pratiche assicurative tempestivamente.

## APPENDICE: Casi pratici

### CASO 1.

Finalmente è giunto il momento di partire. Stiamo andando alla Casa Alpina per iniziare il campo scuola. Io alla guida della mia auto, sto guidando lungo la Val Cimoliana; accanto a me c'è Rosalinda, la giovane educatrice alla prima esperienza di campo scuola; dietro ci sono Gianantonio, Rossellina e Renato, i tre ragazzi del mio gruppo 9/11, i quali mi sono stati affidati dai rispettivi genitori. All'improvviso, sorpassando il trattore che mi precedeva e andava a 30 Km/h, perdo il controllo dell'auto, scontrandomi contro il guard rail: i tre ragazzi hanno botte ovunque, come me e Rosalinda, che compie 18 anni proprio il venerdì della settimana di campo.

PERSONAGGI DA "impersonificare", chiedendoTi: CHE RESPONSABILITA' HA/COSA PUO' ACCADERE A:

- 1) EDUCATORE MAGGIORENNE, che guida;
- 2) EDUCATRICE PASSEGGERA;
- 3) CAPO CAMPO;
- 4) AC;
- 5) COSA POSSONO FARE I GENITORI dei tre acierrini "ammaccati".

### CASO 2.

Al termine del momento di preghiera, finalmente, i ragazzi salgono nelle stanze per sistemarsi ed andare a letto. Ovviamente, essendo la prima notte di campo, tutti siamo euforici, bambini e noi Educatori dell'equipe. Salutati i campisti, noi scendiamo per rivedere la giornata di martedì, che dovevo preparare io...purtroppo l'ho solo "abbozzata" e per me diventa FONDAMENTALE l'aiuto degli altri Educatori per finire di prepararla. E poi, diciamoce, siamo un bel gruppo, è bello anche per noi dell'Equipe stare insieme... Cavolo, si sta facendo molto tardi, non riusciamo a finire alcune attività, siamo tutti presi, anche perché alcuni stanno parlando dei fatti loro...intanto i ragazzi di sopra stanno facendo un macello: letti che sono spostati, porte che sbattono.... Ad un certo punto si sente un tonfo "anomalo" e poi delle grida: saliamo tutti di corsa. Giancarlo è caduto dal letto a castello e si è tagliato il labbro!

PERSONAGGI DA "impersonificare", chiedendoTi: CHE RESPONSABILITA' HA/COSA PUO' ACCADERE A:

- 1) EDUCATORE, cui era stata affidata la giornata da programmare e altri EDUCATORI;
- 2) DIRETTORE;
- 3) CAPO CAMPO;
- 4) AC;
- 5) COSA POSSONO FARE I GENITORI di Giancarlo.

### CASO 3.

Giornata fighissima: tutti i ragazzi del campo si sono travestiti nei modi più differenti, truccandosi, sporcandosi, vestendosi con stracci, ... Fa caldo: terminiamo tutto con gavettoni e secchiate d'acqua! Tanto poi dobbiamo fare la doccia. Io ho ripreso tutto: troppo forte! Alla sera, tra l'Equipe, ripensiamo alla giornata appena trascorsa, rivediamo insieme il video e le foto, troppo bella e troppo riuscita! Sembra uno di quei

reality lì,... quello che gira su YouTube. No dai, non possiamo non postare il video: decidiamo di mettere anche noi il video della giornata su

YouTube. Chissà che successo! Un sacco di visualizzazioni! Siamo famosi! Domenica mattina però appena arrivati alcuni genitori dei Giovanissimi di quindici anni, parlano fitto fitto con la capo campo, Maria: sembrano arrabbiati e chiedono spiegazioni per un video postato, dove si vedeva Simonetta, ragazzina “piuttosto” bella per la sua età, con la maglietta bianca stonfa, che lasciava vedere più che intravedere la biancheria sotto...

PERSONAGGI DA “impersonificare”, chiedendoTi: CHE RESPONSABILITA’ HA/COSA PUO’ ACCADERE A:

- 1) EDUCATORE, che ha fatto le riprese;
- 2) CAPO CAMPO ed ALTRI EDUCATORI;
- 3) DIRETTORE
- 4) AC;
- 5) COSA POSSONO FARE I GENITORI.

#### **CASO 4.**

Siamo al Campo Orientamento. Col Don si decide di variare la camminata, inizialmente programmata, perché ‘sti Giovanissimi hanno bisogno di qualcosa di più tosto. Il Don propone di fare quel sentiero sperduto, percorso da pochi, così li facciamo faticare e riflettere finalmente! Tanto sono grandi, diciasettenni, qualcuno anche maggiorenne. Io sono un po’ perplessa, anche perché non me ne intendo di camminate e sentieri... Ma alla fine l’equipe decide: sentiero “del diavolo sia”! È mattina, partiamo. Che giornata, ci voleva: i Giovanissimi sono stravolti, alcuni preoccupati all’idea che comunque bisogna rifare quel sentiero anche per tornare indietro. Pensano e dicono che se è andata bene per l’andata, non vogliono comunque rifarlo per tornare a casa. Poche storie: come all’andata, si riparte per il ritorno, stando in silenzio, in fila, senza fare “...cavolate”. Scoppia un improvviso (in realtà è un po’ che girava...) temporale; il sentiero diventa ancora più difficile. Cerchiamo di mantenere la calma e l’attenzione. Ad un tratto urla! Sebastiano e Caterina, scivolano lungo il precipizio! Panico, tutti urlano, scene di isteria...il Capo Campo chiama la forestale, che ci aiuta a riportare a casa gli altri Giovanissimi e a recuperare Sebastiano e Caterina, che se la sono “cavata” con caviglia slogata e spalla lussata.

PERSONAGGI DA “impersonificare”, chiedendoTi: CHE RESPONSABILITA’ HA/COSA PUO’ ACCADERE A:

- 1) ASSISTENTE, che ha proposto cambio di sentiero;
- 2) EQUIPE;
- 3) AC;
- 4) La GUARDIA FORESTALE;
- 5) COSA POSSONO FARE I GENITORI.

#### **CASO 5.**

Giornata di “Giochi Olimpici”. La rivalità è alta: tutte le squadre che si sfidano vogliono vincere le famose “Cimoliadi”. Roberto, il capo – campo, osserva come sorvegliati speciali Luchino e Gaspare, di quattordici anni, che non si sono presi bene per tutta la durata del campo, nonostante più volte ripresi dagli educatori e minacciati di essere rimandati a casa, se non si calmavano. Parlando con gli educatori delle parrocchie di provenienza, sappiamo che si comportano così anche “a casa”; sono dei tipetti...ecco... abituati a fare un po’ come gli pare. Più volte se ne è parlato anche con i genitori... Ecco fatto: presi dalla rivalità, dalla stanchezza, dall’euforia, nonostante la “sorveglianza speciale” si azzuffano. Risultato: un occhio gonfio per Luchino ed occhiali rotti per Gaspare!

PERSONAGGI DA “impersonificare”, chiedendoTi: CHE RESPONSABILITA’ HA/COSA PUO’ ACCADERE A:

- 1) CAPO CAMPO;
- 2) EQUIPE;
- 3) LUCHINO E GASPARE, quattordicenni;
- 4) AC;
- 5) COSA POSSONO FARE I GENITORI di Luchino e Gaspare.



*Convenzione Azione Cattolica Italiana e Società Cattolica di Assicurazione*

- AssicurAcI è la soluzione assicurativa per il socio dell'Azione Cattolica Italiana durante le attività svolte in parrocchia, in diocesi e a carattere Nazionale.
- Tale copertura assicurativa viene estesa anche per i non tesserati nel momento in cui partecipano al campo.
- Le garanzie riguardano:
  - A) la responsabilità civile per danni a terzi;
  - B) gli oneri per la difesa legale;
  - C) infortuni dei soci durante le attività associative nei casi di morte, invalidità permanente, ricovero ospedaliero, spese mediche;
  - D) assistenza (europ assistance).

#### **A) Responsabilità civile per danni a terzi**

- L'assicurazione copre la Responsabilità Civile verso terzi per l'Associazione e per il socio e per i collaboratori volontari non soci, derivante dalle attività da loro svolte secondo le finalità istituzionali dell'Ente Contraente, sia come organizzatori che promotori di dette attività.
- I singoli Associati sono considerati terzi tra loro.

Per tutti i sinistri che abbiano come conseguenza danni a cose la franchigia è pari a € 125

Casistica :

- proprietà e/o conduzione dei fabbricati ove si svolge l'attività;
- esercizio di BAR, sale da gioco, ritrovi e simili;
- proprietà e detenzione e/o uso di impianti ed attrezzature tutte, anche sportive;
- proprietà e/o esistenza di cartelli e/o insegne di qualsiasi genere;
- esercizio di case di soggiorno, campi scuola, campeggi e/o colonie marine o montane, compreso il rischio di ingestione di sostanze avariate, preparate anche in proprio (escluso vizio originario del prodotto);
- esercizio di cinema/teatri, aperti anche al pubblico;
- organizzazione e gestione di attività e manifestazioni musicali; organizzazione gite, anche in montagna, pellegrinaggi con mezzi pubblici o privati;
- organizzazione e gestione di attività e manifestazioni musicali;
- organizzazione gite, anche in montagna, pellegrinaggi con mezzi pubblici o privati;
- organizzazione e svolgimento di sagre e feste;
- responsabilità civile verso i dipendenti;
- responsabilità civile per committenza auto/motoveicoli;
- Danni cagionati da prestatori di lavoro temporaneo;
- Infortuni subiti da prestatori di lavoro temporaneo;
- Danni a mezzi sotto carico o scarico;
- Danni da interruzione/sospensione di attività;
- R.C. Personale dei soci, volontari collaboratori anche non soci, volontari che prestano il servizio civile, Sacerdoti Assistenti;
- R.C. del committente ai sensi D.LGS 81/2008;
- Danni da incendio.

## B) Infortuni

- La copertura assicurativa Infortuni è valida per i singoli tesserati all'Azione Cattolica Italiana, i sacerdoti (anche non nostri assistenti), i religiosi, i diaconi e i seminaristi che dovessero subire infortuni durante la partecipazione a tutte le manifestazioni previste dallo Statuto della associazione.
- Sono compresi in garanzia:
  - le persone diversamente abili con invalidità sensoriale e motorie;
  - l'asfissia non di origine morbosa;
  - gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
  - l'annegamento;
  - l'assideramento o il congelamento;
  - i colpi di sole o di calore;
- Sono compresi in garanzia:
  - le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie;
  - gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza;
  - gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
  - gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
  - la folgorazione;
  - le affezioni conseguenti a morsi di animali e rettili o a punture di insetti o aracnidi, esclusa la malaria.

## C) Tutela legale

- Garantisce tutti gli iscritti.
- Spese garantite: spese e competenze del legale liberamente scelto dalle persone assicurate, spese giudiziarie e processuali, onorari dei periti di parte e di quelli nominati dal Giudice, spese di transazione e di soccombenza.
- Nell'ambito delle attività organizzate dal Contraente, con esclusione della circolazione stradale.
- Motivi:
  - Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni commessi dalle persone garantite in polizza
  - Difesa Penale per delitti dolosi commessi dalle persone garantite in polizza (garanzia condizionata dall'assoluzione del proscioglimento)
  - Recupero danni a persone e/o cose (sia in fase stragiudiziale che giudiziale) subiti per fatti illeciti di terzi nella partecipazione alle attività organizzate dalla Contraente.

## D) Assistenza (europ assistance).

- Centrale Operativa:

è la struttura di Mapfre Warranty - Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (Biella), costituita da: medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con l'Impresa provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico dell'Impresa stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.

- L'assistenza è valida per tutto il Mondo 24 ore su 24.
- Prestazioni
- Informazioni sanitarie
- (Prestazione operante da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali)

Prestazioni:

- Informazioni sanitarie
- Consulenza medica generica e specialistica
- Ricerca e prenotazione di centri diagnostici e specialistici
- Invio di un medico generico a domicilio
- Assistenza per cure fisioterapiche con indirizzo riabilitativo
- Invio di un infermiere a domicilio

- Trasporto in autoambulanza in Italia dopo il ricovero di primo soccorso
- Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato
- Informazioni sanitarie
- Consulenza medica generica e specialistica
- Ricerca e prenotazione di centri diagnostici e specialistici
- Invio di un medico generico a domicilio
- Assistenza per cure fisioterapiche con indirizzo riabilitativo
- Invio di un infermiere a domicilio
- Trasporto in autoambulanza in Italia dopo il ricovero di primo soccorso
- Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato
- Rientro dal centro ospedaliero attrezzato

Garanzie operanti ad oltre 50 Km dal Comune di Residenza:

- Rientro sanitario
- Rientro anticipato
- Rientro con un familiare
- Viaggio di un familiare
- Prolungamento del Soggiorno
- Rimpatrio salma
- Accompagnamento di minori
- Anticipo spese mediche
- Invio di medicinali urgenti
- Assistenza di un interprete all'estero

### Che fare in caso di sinistro?

La pratica viene trattata direttamente dalla segreteria diocesana, la quale deve inviare la denuncia di sinistro entro tre giorni dalla verifica dello stesso o dalla sua scoperta.

**Pertanto, è necessario contattare IMMEDIATAMENTE la segreteria (0434.521481) oppure la segretaria diocesana (Nicole Colussi 349 5218463) fornendogli dati delle persone coinvolte nel sinistro.**